



Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 49/12

Lussemburgo, 24 aprile 2012

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-128/11
Axel W. Bierbach (curatore fallimentare della UsedSoft GmbH) / Oracle
International Corp.

Stampa e Informazione

L'avvocato generale Bot ritiene che i creatori di programmi per elaboratore possano opporsi alla rivendita delle loro licenze "usate" che consentono di scaricare (download) nuovamente i programmi medesimi su Internet

Tuttavia, egli suggerisce che non possono opporsi alla rivendita di "copie usate" scaricate (download) dal loro proprio cliente su internet, atteso che il loro diritto esclusivo di distribuzione relativo a tali copie è "esaurito"

La Oracle sviluppa e distribuisce programmi informatici (software), segnatamente mediante scaricamento (download) su Internet, concludendo con i propri clienti contratti di "licenza", ai sensi dei quali il cliente acquisisce il diritto di utilizzazione a durata indeterminata, non cedibile e riservato ad uso professionale interno.

La UsedSoft è un'impresa tedesca che commercializza licenze riacquistate da clienti della Oracle. I clienti della UsedSoft che non sono ancora in possesso del software lo scaricano direttamente, dopo avere acquisito una licenza "usata", dal sito Internet della Oracle. I clienti che dispongono già di tale software e che acquistano licenze per utenti ulteriori scaricano il software nella memoria centrale delle stazioni di lavoro di tali altri utenti.

Atteso che la Oracle ha citato la UsedSoft dinanzi ai giudici tedeschi al fine di ottenere l'inibitoria di tale pratica, il Bundesgerichtshof (Corte suprema federale, Germania), chiamata a pronunciarsi sulla controversia in ultimo grado, ha adito la Corte di giustizia affinché questa si pronunci, in tale contesto, sull'interpretazione della direttiva relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore¹.

Tale direttiva, che assicura ai programmi per elaboratore, quali opere letterarie, la tutela prevista dal diritto d'autore, prevede che la prima vendita di una copia di un programma per elaboratore nell'ambito dell'Unione, da parte del titolare del diritto ovvero con il suo consenso, "esaurisce" il diritto di distribuzione della copia medesima nell'Unione, fatto salvo il diritto di controllare le ulteriori locazioni. Per effetto di tale principio, il titolare del diritto che abbia commercializzato il programma per elaboratore sul territorio di uno Stato membro dell'Unione perde la possibilità di invocare il suo diritto di sfruttamento esclusivo per opporsi alla rivendita del programma stesso.

Mentre la UsedSoft ha sostenuto che il principio dell'esaurimento rende legittima la pratica della rivendita di software usato, la Oracle ha invece fatto valere che tale principio non trova applicazione in caso di download di un programma per elaboratore su Internet, in assenza di vendita di un supporto tangibile.

A parere dell'avvocato generale, il principio dell'esaurimento si applica quando il titolare del diritto d'autore, che abbia autorizzato il download della copia del programma per elaboratore da Internet su un supporto informatico, ha parimenti ceduto, a titolo oneroso, il diritto di uso di tale copia, senza limitazioni temporali.

¹ Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111, pag. 16), che ha codificato la direttiva 91/250/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1991, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122, pag. 42).

Rilevando che la commercializzazione dei software avviene, nella maggior parte dei casi, sotto forma di licenze di utilizzazione, l'avvocato generale ritiene che una lettura troppo restrittiva del termine "vendita", ai sensi della menzionata direttiva, renderebbe la regola dell'esaurimento lettera morta e comprometterebbe l'effetto utile di tale disposizione. Egli suggerisce, pertanto, di definire la vendita nel senso di qualsiasi messa a disposizione nell'Unione, sotto qualsivoglia forma e con qualsivoglia mezzo, di una copia per elaboratore ai fini della sua utilizzazione per un periodo illimitato ed a fronte della corresponsione di un prezzo forfettario.

A suo parere, quindi, la "licenza" di utilizzazione del software deve essere assimilata ad una vendita, qualora conferisca al cliente, in via definitiva, la facoltà di servirsi della copia del programma per elaboratore a fronte del versamento di un prezzo forfettario.

Per le stesse ragioni, l'avvocato generale ritiene che non occorra distinguere a seconda che il programma per elaboratore sia venduto su CD ROM o altro supporto materiale ovvero tramite download su Internet. A suo avviso, ammettere che il fornitore del software possa controllare la rivendita della copia ed esigere, in tale occasione, un nuovo compenso, con il solo pretesto che la copia è stata scaricata su Internet, si risolverebbe in un ampliamento del diritto di sfruttamento monopolistico dell'autore.

L'avvocato generale non ne deduce, peraltro, che la pratica della rivendita delle licenze di utilizzazione debba essere considerata legittima. A suo parere, permane un ostacolo a tale rivendita, atteso che la regola dell'esaurimento verte sul diritto di distribuzione e non sul diritto di riproduzione e che la cessione delle licenze di utilizzazione della Oracle consente ai clienti della UsedSoft di riprodurre nuove copie del programma per elaboratore, segnatamente, mediante connessione al sito Internet della Oracle.

In tal senso, mentre la rivendita della copia scaricata da parte del primo acquirente ricade nella sfera del diritto di distribuzione e può essere effettuata senza l'accordo del fornitore per effetto della regola dell'esaurimento, la cessione della licenza di utilizzazione, indipendentemente dalla copia scaricata, che consente la riproduzione di una nuova copia del programma mediante scaricamento via Internet, sfugge alla regola dell'esaurimento.

A parere dell'avvocato generale, tale pratica, idonea ad alterare la sostanza stessa del diritto d'autore, non può trovare fondamento nella direttiva, che autorizza unicamente la riproduzione di una copia del programma per elaboratore senza l'autorizzazione del titolare del diritto d'autore al solo fine di consentire a colui che disponga già di una copia di utilizzare il programma conformemente alla sua destinazione.

L'avvocato generale ne trae la conclusione che, in caso di rivendita di una licenza, il secondo acquirente non può far valere l'esaurimento del diritto di distribuzione della copia inizialmente scaricata per procedere alla riproduzione di una nuova copia, quand'anche il primo acquirente abbia cancellato la propria ovvero non la utilizzi più.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582